

Legge regionale 6 aprile 2017, n. 8

Disposizioni per la liquidazione della Fondazione F.I.E.L.D. – “Fondazione Innovazione Emersione Locale Disegno del territorio” – e il trasferimento delle funzioni ad Azienda Calabria Lavoro.

(BURC n. 32 del 7 aprile 2017)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 8 febbraio 2018, n. 6.)

Art. 1

(Liquidazione della Fondazione F.I.E.L.D.)

1. La Regione Calabria pone in liquidazione la Fondazione F.I.E.L.D., secondo le norme del suo Statuto e delle leggi vigenti in materia.

Art. 2

(Trasferimento delle funzioni)

1. A partire dalla data di liquidazione della Fondazione tutte le funzioni di sua competenza sono trasferite ad Azienda Calabria Lavoro, ivi comprese quelle trasferite in forza dell'articolo 8 della [legge regionale 16 maggio 2013, n. 24](#) (Riordino di Enti, Aziende Regionali, Fondazioni, Agenzie Regionali, Società e Consorzi comunque denominati con esclusione del settore sanità), per come modificato dalle presenti disposizioni.

Art. 3

(Commissario liquidatore)

1. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla liquidazione della Fondazione, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro, nomina con decreto un commissario liquidatore.
2. *Il Commissario liquidatore è individuato tra i dipendenti di ruolo della Giunta regionale inquadrati nella qualifica dirigenziale, ovvero nella categoria D del personale non dirigenziale.¹*
3. La funzione del Commissario liquidatore è a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.
4. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, entro centottanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario liquidatore provvede:
 - a) all'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione, che, dal momento della liquidazione, sono trasferiti al dipartimento regionale competente in materia di lavoro;
 - b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso pendenti;
 - c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;
 - d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi alla liquidazione per come previsto dalla [l.r. 24/2013](#).

¹ **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 8 febbraio 2018, n. 6; precedentemente così recitava:** “2. *La nomina del Commissario liquidatore è effettuata facendo ricorso al personale dirigente della Regione Calabria.*”.

5. Il Commissario liquidatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle eventuali situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare e l'inventario dei beni.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge regionale non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Modifiche e abrogazioni)

1. L'articolo 8 della [l.r. 24/2013](#) è così modificato:
 - a) il comma 1 è abrogato;
 - b) al comma 3 sono soppresse le parole da «per la realizzazione» e fino a «della presente legge»;
 - c) al comma 4 sono soppresse le parole «a seguito dell'incorporazione».

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.